



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

N. 1719 / 2026 V.G.

Il Presidente

Letto il ricorso per nomina di un arbitro ex art. 810, comma 4° c.p.c.
proposto in data 22/04/2026 da Parte_1,
rappresentata e difesa dall'Avv. MONTANARI NOEMI per mandato in
calce al ricorso, nei confronti di Controparte_1
[...] ;

Rilevato che tra le parti è sorta controversia in ordine all'utilizzo del
marchio registrato "Shield Maidens MC" da parte dei membri
dell'associazione culturale Controparte_1 ;

Che l'art.25 del contratto sociale contiene una clausola
compromissoria che demanda qualunque controversia sorta in
dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del contratto sociale al
giudizio di un arbitro quale amichevole compositore della questione, e
che prevede che, in mancanza di accordo tra le parti per la scelta
dell'arbitro, tale scelta debba essere rimessa al Presidente del
Tribunale;

Considerato che appare applicabile nel caso in esame la clausola
compromissoria, trattandosi di controversia avente ad oggetto e, quindi,
non in materia di diritti indisponibili o di controversia per la quale la legge

prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero;

Considerato che, nel caso di specie, sussiste la competenza alla nomina del Presidente del Tribunale di Venezia;

Rilevato che il Presidente del Tribunale, qualora non ritenga di convocare le parti, può disporre con decreto la nomina dell'arbitro, non essendo stata riprodotta, a seguito della modifica dell'art. 810 c.p.c. disposta con il D.lvo 2 febbraio 2006 n. 40, la previsione secondo la quale *“ il Presidente, sentita, quando occorre, l'altra parte, provvede con ordinanza non impugnabile”*;

Considerato che ricorrono, pertanto, i presupposti di cui al 4° comma dell'art. 810 c.p.c. perché il presidente del Tribunale provveda alla nomina richiestagli, tenuto conto della competenza territoriale, della circostanza che la convenzione d'arbitrato non è manifestamente inesistente e non prevede manifestamente un arbitrato estero;

che, tuttavia, la nomina sarà limitata all'arbitro unico e non anche *“all'arbitro di parte resistente”*, come richiesto dalla ricorrente a pag. 5 del ricorso, atteso che la clausola compromissoria, come sopra evidenziato, non demanda la risoluzione della controversia ad un collegio arbitrale, con due arbitri scelti dalle parti, ma solo la rimessione della controversia *“al giudizio di un arbitro quale amichevole compositore”*, che deve quindi intendersi per unico;

P.Q.M.

Visto l'art. 810, comma 4°, c.p.c.

Nomina quale arbitro unico, per la risoluzione della controversia di cui sopra, l'avv. Sergio Francini con studio in Padova, via Martiri della

Libertà n. 9, mandando al ricorrente per la notifica del presente decreto all'arbitro unico ed alla controparte entro il termine di gg. venti dalla comunicazione del decreto.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Venezia, 08/06/2026

Il Presidente del Tribunale

Dr. Andrea Fidanzia